

CIRCOLARE N. 12/2016

SCADENZE FISCALI DICEMBRE 2016

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE

- **IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE**

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di novembre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

VENERDÌ 16 DICEMBRE

- **IVA LIQUIDAZIONE MENSILE**

Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell'imposta dovuta.

- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1004).

- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

- **IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE**

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a:

- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);
- utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

- **RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI**

Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

- **INPS DIPENDENTI**

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre.

- **INPS GESTIONE SEPARATA**

Versamento del contributo del 24% - 31,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a novembre a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a novembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 nella misura del 24% - 31,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

- **RIVALUTAZIONE TFR**

Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2016 sulla rivalutazione del Fondo TFR (codice tributo 1712).

- **IMU SALDO 2016**

Versamento tramite mod. F24 o bollettino di c/c/p del saldo dell'imposta dovuta per il 2016.

- **TASI SALDO 2016**

Versamento tramite mod. F24 o bollettino di c/c/p del saldo dell'imposta dovuta per il 2016.

MARTEDÌ 27 DICEMBRE

- **IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili).

- **IVA ACCONTO**

Versamento dell'acconto IVA per il 2016 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali).

VENERDÌ 30 DICEMBRE

- **STAMPA REGISTRI CONTABILI**

Stampa dei libri contabili (registri IVA, libro giornale, incassi e pagamenti, ecc.) relativi al 2015 da parte di imprese / lavoratori autonomi.

- **CONSERVAZIONE ELETTRONICA REGISTRI CONTABILI**

Termine entro il quale effettuare, in alternativa alla stampa, la conservazione elettronica dei libri contabili relativi al 2015 ai sensi del DM 17.6.2014.

- **CONSERVAZIONE ELETTRONICA FATTURE ELETTRONICHE**

Termine entro il quale effettuare la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2015 ai sensi del DM 17.6.2014.

SABATO 31 DICEMBRE

- **FONDI PREVIDENZA INTEGRATIVA**

Comunicazione al fondo di previdenza integrativa / compagnia di assicurazione dell'ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. UNICO o 730/2016, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità.

- **REGIME DI TRASPARENZA OPZIONE 2016 - 2018**

Termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per il regime di trasparenza per le neo società costituite dall'1.10 al 31.12.2016 che intendono scegliere tale regime per il triennio 2016 - 2018.

- **IRAP OPZIONE 2016 - 2018**

Termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, costituite dall'1.10 al 31.12.2016, della comunicazione dell'opzione per la determinazione, dal 2016, della base imponibile IRAP con il metodo c.d. "da bilancio" (l'opzione vincola il triennio 2016 - 2018).

NOTIZIE FISCALI

Con la pubblicazione sulla G.U. 24.10.2016, n. 249, è entrato **in vigore dal 24.10.2016**, il DL n. 193/2016, contenente "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*", c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017". Le novità fiscali contenute nel Decreto in esame possono essere così sintetizzate.

- **SOPPRESSIONE EQUITALIA – Artt. 1 e 2**

A decorrere **dall'1.7.2017**:

- è prevista la **soppressione di Equitalia**;
 - l'attività di riscossione è affidata alla (nuova) "Agenzia delle Entrate – Riscossione".
- È differito al 31.5.2017 il termine previsto dall'art. 10, comma 2-ter, DL n. 35/2013, della cessazione dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali da parte di Equitalia / società partecipate dalla stessa / Riscossione Sicilia spa.

- **INTRODUZIONE SPESOMETRO “TRIMESTRALE” – Art. 4, comma 1**

Con la modifica dell’art. 21, DL n. 78/2010, a decorrere **dal 2017** è previsto l’**invio trimestrale dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione**.

L’invio (telematico) va effettuato **entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre (così, ad esempio, l’invio dei dati del primo trimestre 2017 va effettuato entro il 31.5.2017).

L’invio, **in forma analitica**, riguarda i seguenti elementi:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile / aliquota applicata / imposta;
- tipologia dell’operazione.

Non è previsto alcun esonero dall’adempimento in esame sia di carattere oggettivo che soggettivo.

Relativamente alle operazioni in esame gli obblighi di conservazione digitale di cui al DM 17.6.2014, *“si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi”* tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.

SANZIONI

In caso di **omesso / errato invio** dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della **sanzione di €25 per fattura**, con un massimo di € 25.000. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

- **INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA – Art. 4, comma 2**

Con l’introduzione del **nuovo art. 21-bis**, DL n. 78/2010, a decorrere **dal 2017**, è previsto l’**invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (mensili / trimestrali).

L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.

Sono **esonerati** dall’adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari).

In presenza di più attività gestite con **contabilità separate** va inviata un’unica comunicazione riepilogativa.

Le modalità e le informazioni da inviare saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

L’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro e la comunicazione in esame, nonché dei relativi versamenti.

SANZIONI

L’omessa / errata comunicazione in esame è punita con la **sanzione da € 5.000 a € 50.000**.

- **ADEMPIMENTI SOPPRESSI**

A decorrere **dal 2017** sono **soppressi**:

- la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio;
- i modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute;

A partire dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 è altresì **soppressa la comunicazione "black list"**.

- **TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNUALE**

Con la modifica dell'art. 8, comma 1, DPR n. 322/98:

- è confermato che la dichiarazione IVA relativa al 2016 va presentata entro il 28.2.2017;
- è previsto che la dichiarazione IVA relativa al 2017 e anni successivi, va presentata entro il 30.4.

- **MODIFICHE DISCIPLINA DEI DEPOSITI IVA – Art. 4, comma 7**

A decorrere **dall'1.4.2017**, non è più prevista la limitazione della tipologia dei beni oggetto di introduzione in un deposito IVA da parte di operatori extraUE, contenuta nella lett. d) del comma 4 dell'art. 50-bis, DL n. 331/93. Di conseguenza possono essere introdotti in un deposito IVA beni di qualsiasi tipologia, a prescindere dal fatto che l'operatore sia nazionale / UE / extraUE.

Inoltre, a decorrere dalla citata data, in caso di **estrazione dei beni** dal deposito IVA, l'imposta:

- è **dovuta dal soggetto che effettua l'estrazione**;
- è **versata dal gestore del deposito** in nome e per conto del predetto soggetto, tramite il mod. F24, entro il 16 del mese successivo (non è consentita la compensazione).

In capo al soggetto che effettua l'estrazione è prevista l'emissione di un'autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 da **annotare nel registro IVA degli acquisti**.

È possibile effettuare l'estrazione **senza applicazione dell'IVA da parte degli esportatori abituali**. In tal caso è comunque necessario inviare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad uno specifico Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

In presenza dell'estrazione di un bene introdotto "in forza" di un **acquisto intraUE**, l'operatore che provvede all'estrazione deve porre in essere i consueti adempimenti previsti per il reverse charge (integrazione fattura, annotazione nel registro delle fatture emesse / acquisti).

- **DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – Art. 5**

DICHIARAZIONE DEI REDDITI / IRAP / MOD. 770

Per effetto della modifica dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98 viene integralmente rivista la disciplina relativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

In particolare il **nuovo comma 8** prevede la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, il mod. IRAP e il mod. 770 **entro il termine previsto per l'accertamento** ex art. 43, DPR n. 600/73 per **correggere errori / omissioni sia “a favore” che “a sfavore” del contribuente**, ossia errori / omissioni che abbiano comportato l'indicazione di un maggior / minor reddito o, comunque, un maggior / minor debito d'imposta o un maggior / minor credito.

Di fatto viene **eliminato il disallineamento** esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” (termine previsto per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa “a sfavore” (termine previsto per l'accertamento).

Credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore”

Il **credito** derivante dal minor debito / maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore”, come disposto dal **nuovo comma 8-bis**, **può essere utilizzato in compensazione**.

Qualora la dichiarazione integrativa “a favore” sia presentata **oltre il termine previsto per la dichiarazione successiva**, è previsto un **limite all'utilizzo del credito**. Lo stesso, infatti, può essere utilizzato **in compensazione dei debiti maturati a decorrere dal periodo d'imposta successivo** a quello di presentazione della stessa.

Il credito e il relativo utilizzo devono essere indicati nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa.

DICHIARAZIONE IVA

Ai fini IVA la presentazione della dichiarazione integrativa e l'utilizzo in compensazione del credito dalla stessa risultante sono disciplinati dal **nuovo comma 6-bis** dell'art. 8, DPR n. 322/98.

In particolare, analogamente a quanto disposto ai fini delle imposte dirette / IRAP, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è consentito integrare la dichiarazione IVA **entro il termine previsto per l'accertamento** ex art. 57, DPR n. 633/72 **per correggere errori / omissioni sia “a favore” che “a sfavore” del contribuente**, ossia errori / omissioni che abbiano comportato l'indicazione di un maggior / minor imponibile o, comunque, un maggior / minor debito d'imposta o un maggior / minor credito IVA.

Credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore”

Il **credito** derivante dal minor debito / maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore” può essere:

- **portato in detrazione** in sede di liquidazione periodica / dichiarazione annuale;
- **utilizzato in compensazione**;
- **chiesto a rimborso**, al sussistere, per l'anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti dall'art. 30, DPR n. 633/72;

a condizione che la **dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo**.

Termine di notifica cartelle e di accertamento

Per effetto della modifica dell'art. 1, comma 640, Finanziaria 2015, è estesa anche alla dichiarazione IVA integrativa la previsione, già operante ai fini delle imposte dirette / IRAP, in base alla quale:

- il termine per la **notifica della cartella di pagamento** ex art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n.602/73 (attività di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi

dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse), riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori / omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorre dalla data di presentazione della stessa, *“limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione”*;

- il termine per l'**accertamento** ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, *“limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione”*.

- **DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI – Art. 6**

È prevista la definizione agevolata delle **somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2015**. In particolare è riconosciuta la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, anche dilazionato (in un massimo di 4 rate, su cui sono dovuti gli interessi), delle somme:

- affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Tale beneficio spetta anche ai soggetti che **hanno già pagato parzialmente**, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano **effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016**.

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

La definizione agevolata **non può essere richiesta** per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

- risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a) e b), Decisione 31.10.94, n. 94/728/CE Euratom e l’IVA riscossa all’importazione;
- recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

MODALITÀ DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’**apposita dichiarazione da effettuare**:

- **entro il 21.1.2017** (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame);
- utilizzando la modulistica all’uopo predisposta che sarà disponibile sul sito Internet dell’Agente della riscossione.

Nella dichiarazione dovrà essere indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

A seguito della presentazione della domanda di definizione:

- sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa;
- l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Entro il 21.4.2017 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame), l'Agente della riscossione comunica al debitore l'importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l'ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza. In particolare:

I e II rata Ciascuna pari ad 1/3 delle somme dovute.

III e IV rata Ciascuna pari ad 1/6 delle somme dovute.

La scadenza della III rata non può superare il 15.12.2017, quella della IV rata non può superare il 15.3.2018.

Va evidenziato che, in caso di versamento rateale, **non è applicabile la dilazione** ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista per l'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

• **RIAPERTURA VOLUNTARY DISCLOSURE – ART. 7**

Con l'introduzione del **nuovo art. 5-octies**, DL n. 167/90 è disposta la **riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria**, c.d. "voluntary disclosure" applicabile **dal 24.10.2016 fino al 31.7.2017**.

La suddetta procedura può essere usufruita a condizione che il contribuente:

- non abbia già presentato in precedenza l'istanza, anche per interposta persona;
- non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame.

L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni relativi alla procedura in commento vanno presentati **entro il 30.9.2017**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA "NUOVA" VOLUNTARY DISCLOSURE

Alla "nuova" voluntary disclosure sono applicabili, in generale, le disposizioni di cui agli artt. da 5-quater a 5-septies del citato Decreto tenendo conto delle seguenti principali novità:

- è possibile **sanare le violazioni commesse fino al 30.9.2016**;
- i termini di accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, D.Lgs n. 472/97 scadenti a decorrere dall'1.1.2015 sono fissati al:
 - 31.12.2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria limitatamente agli imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi relativi alla procedura in commento e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa;
 - 30.6.2017 per le istanze presentate per la prima volta;
- con riferimento alle "sole attività" oggetto della "nuova" collaborazione volontaria il contribuente è esonerato dalla presentazione del quadro RW del mod. UNICO per il 2016 e per la frazione d'anno antecedente la presentazione dell'istanza. Il contribuente è altresì esonerato dall'indicazione, ai fini reddituali, delle attività "suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva".

delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale" se le relative informazioni sono analiticamente riportate nella relazione di accompagnamento. In tal caso il versamento di quanto dovuto va effettuato in unica soluzione entro il 30.9.2017;

- il contribuente, per le attività oggetto della "nuova" collaborazione volontaria, non è punito per i reati previsti dall'art. 648-ter, C.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
- l'ammontare derivante dall'adesione alla procedura (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) va **versato in unica soluzione entro il 30.9.2017 o in 3 rate mensili** (la prima entro il 30.9.2017) **senza possibilità di compensazione** ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97;
- in caso di mancato "spontaneo" versamento entro il 30.9.2017 le sanzioni ex art. 5, comma 2, DL n. 167/90 (dal 3% al 15%) non sono ridotte, ai sensi dell'art. 5-quinquies, comma 4, al 50% ma sono fissate dal 60% all'85% del minimo. Sono previste maggiorazioni (dal 3% al 10%) in caso di versamenti insufficienti.

La procedura in esame può essere utilizzata anche dai contribuenti diversi:

- da quelli indicati dall'art. 4, comma 1, DL n. 167/90 (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici);
- dai soggetti che hanno adempiuto correttamente agli obblighi del c.d. "monitoraggio fiscale" (compilazione quadro RW).

Se la "nuova" collaborazione volontaria ha ad oggetto **contanti o valori al portatore** il contribuente deve:

- dichiarare che i valori oggetto di collaborazione volontaria non derivano da reati diversi da quelli previsti dalla voluntary disclosure;
 - provvedere entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati:
 - all'apertura ed all'inventario, in presenza di un Notaio, delle cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
 - al **versamento dei contante** ed al **deposito dei valori al portatore** "su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura" presso intermediari finanziari abilitati.
- Va evidenziato che il professionista che assiste il contribuente nella gestione della "nuova" collaborazione volontaria è assoggettato, analogamente a quanto previsto per la precedente, al **rispetto degli obblighi antiriciclaggio**.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE

Indice del mese di **OTTOBRE 2016** = 100,0

Variazione percentuale rispetto al mese precedente = 0,0

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente = - 0,1

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = - 0,1

ATTENZIONE

In particolare il suddetto indice dei prezzi al consumo è utilizzato per calcolare **l'aggiornamento dei canoni di locazione immobiliare** e per **la rivalutazione degli assegni di mantenimento** dovuti all'ex coniuge in caso di separazione/divorzio.

Ritorna la rilevazione di un indice ISTAT **negativo** (come già avvenuto a febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2016). Si ritiene che non sia necessario effettuare un adeguamento "in riduzione" del canone. Infatti, l'aggiornamento del canone è stato istituito quale mezzo per bilanciare la perdita del potere d'acquisto della moneta, ossia quale difesa contro la svalutazione.

DOCUMENTI DISPONIBILI

Sono disponibili presso il sito www.interstudio.it, area clienti, **ACCESSO AREA CLIENTI WEB DESK**, digitando credenziali e password che avete ricevuto negli scorsi giorni direttamente sul vostro indirizzo email, i documenti principali relativi all'anno 2013:

- bilancio depositato presso la CCIAA competente,
- dichiarazione dei redditi,
- dichiarazioni varie.

Per visualizzare, invece, i documenti relativi agli anni passati (Fino all'anno 2012 compreso) le modalità e le credenziali in vostro possesso rimangono invariate.

Vi preghiamo pertanto in caso necessiti una copia di tale documentazione di utilizzare questo servizio.

SERVIZI A PAGAMENTO:

- Informazioni societarie C.C.I.A.A.
- Informazioni Catasto
- Visure Pra
- Informazioni protesti
- Informazioni brevetti e marchi
- Banche dati aziendali nazionali ed internazionali

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o visitare il sito www.interstudio.it, area clienti, accesso servizi pubblici, servizi a pagamento.

FINANZA AGEVOLATA:

Entra nel sito www.interstudio.it, area clienti, accesso servizi pubblici, bandi di gara.

Potrai prendere visione delle leggi di agevolazione per la tua azienda.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o inviando una email: info@interstudio.it

E' possibile in ogni momento visualizzare e stampare questo documento consultando il nostro sito: www.interstudio.it alla voce **CIRCOLARI**